

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Sezione Ottava Civile – Esecuzioni mobiliari

Il Giudice dell'Esecuzione,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 3.02.2026;

letti gli atti e i documenti di causa, nonché la relazione peritale depositata dal nominato CTU dott. IVANO PAGLIERO;

vista l'istanza della parte creditrice,

- rilevato che, nella presente procedura esecutiva sono state sottoposte a pignoramento le quote di partecipazione della società [REDACTED] con sede legale in [REDACTED] per la quota di partecipazione pari al 100% di titolarità di [REDACTED]

- rilevato che, nel caso in oggetto, la partecipazione è liberamente trasferibile come emerge dalla relazione peritale;

- ritenuto di poter procedere disponendo che le medesime quote siano poste in vendita al prezzo base pari a quello determinato nella relazione peritale depositata agli atti dal CTU incaricato dott. Ivano Pagliero;

- ritenuto che, la modalità telematica di vendita indicata all'art. 530 c.p.c. non è in questo caso applicabile in ragione di un più sollecito svolgimento della procedura esecutiva;

- ritenuto che, pare quindi opportuno, in virtù di quanto indicato all'art. 503 c.p.c. e, nel prosieguo, all'art. 532 c.p.c., delegare allo scopo il medesimo CTU dott. Ivano Pagliero, alla luce della conoscenza della pratica, delle specifiche competenze di quest'ultimo e della peculiare natura delle cose pignorate;

- ritenuto che, ai sensi degli art. 532 e seguenti c.p.c., deve essere disposta la pubblicità di cui all'art. 490 c.p.c., che prevede l'obbligatoria pubblicazione sui quotidiani di informazione locale aventi maggiore diffusione nella zona interessata o altra metodologia alternativa

P.Q.M.

visti gli art. 532 e seguenti c.p.c.,

DISPONE la vendita delle quote pignorate;

DELEGA il dott. Ivano Pagliero per le operazioni di vendita relativamente ai beni oggetto della presente esecuzione, e per l'espletamento degli incombeni previsti dell'art. 591 bis c.p.c. fino alla predisposizione del decreto di trasferimento e della bozza di progetto di distribuzione;

DISPONE

1) che l'avviso di vendita contenga, ai sensi dell'art. 530 c.p.c. la fissazione delle specifiche condizioni;

2) che la pubblicità straordinaria sia fatta, omesso il nominativo del debitore e di eventuali soggetti terzi:

a) almeno 45 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione dell'avviso di vendita per estratto, sul seguente sito internet:



www.legalienteeaste.lastampa.it;

b) dell'avviso di vendita integrale, della presente ordinanza e della perizia in atti sul sito internet:

www.tribunale.torino.it e www.astalegale.net;

gli adempimenti inerenti la pubblicità dovranno essere curati dal professionista delegato e con spese a carico del creditore precedente almeno 70 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

3) che le offerte ai sensi dell'art. 571 c.p.c. e seguenti siano presentate ed esaminate presso lo studio del professionista delegato in Torino via Gropello n. 14 4) che il professionista delegato pubblichi l'avviso di vendita nel termine di quattro mesi dalla comunicazione del presente provvedimento e completi le operazioni delegate con la formazione del progetto di distribuzione nel termine massimo di 12 (dodici) mesi;

FISSA il prezzo minimo di vendita per il primo tentativo in misura non inferiore al prezzo determinato dal CTU nella propria relazione;

DISPONE che, in caso di esito negativo, sia fissato un nuovo esperimento di vendita e che tali esperimenti siano complessivamente non superiori a 3 (tre), con un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente ed entro un termine finale non superiore a mesi 6 (sei), alla cui scadenza il fascicolo dovrà essere depositato in Cancelleria;

DISPONE che nella pubblicità venga precisato:

a) l'importo della cauzione, nella misura del 10% del prezzo base d'asta, che dovrà essere versata nelle mani del delegato entro le ore 12:00 del giorno precedente la data fissata per l'asta;

b) il termine per il versamento del saldo a cura dell'aggiudicatario, fissato al sessantesimo giorno successivo all'aggiudicazione;

c) il mancato pagamento del prezzo e delle spese di trasferimento a carico dell'aggiudicatario nei termini e secondo le modalità stabilite comporta la decadenza dell'aggiudicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.587 c.p.c., nonché la caducazione della cauzione depositata;

DISPONE che il delegato provveda alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dall'aggiudicazione con l'identificazione dell'aggiudicatario;

DISPONE che l'aggiudicatario versi le somme su apposito conto corrente intestato alla procedura aperto dal delegato presso la banca di propria fiducia e che il delegato provveda ad eseguire tutte le formalità ex lege prescritte per il trasferimento delle quote, previo versamento del prezzo a cura dell'aggiudicatario, ivi compresa la cancellazione del pignoramento dal registro delle imprese e di provvedere al pagamento dell'imposta di registro detraendo l'importo della stessa dalla somma ricavata dalla vendita;

DISPONE che, conclusa la vendita e completati tutti gli adempimenti prescritti, il delegato depositi il fascicolo in Cancelleria;

INVITA il delegato a comunicare al giudice gli esiti della vendita e riserva all'esito ogni decisione circa eventuali diverse modalità di vendita;

DISPONE che l'avviso di vendita sia notificato alla società e al debitore esecutato a cura del precedente professionista delegato;

RINVIA per la verifica all'udienza del **13.10.2026 ore 14.30 (AULA 13)**;



DISPONE che la presente ordinanza venga notificata alle parti ed al CTU, nonché Commissionario,
a cura della Cancelleria.

Torino, 08/04/2026

Il Giudice

Federica Fabaro

